

Il concorso pubblico non può essere riservato esclusivamente a soggetti interni all'amministrazione

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Lilla Laperuta

Con la sent. n. 52/2011, depositata il 18 febbraio, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo della legge regionale della Toscana (la n. 85 del 2009) con il quale si procedeva ad avviare procedure di selezione volte esclusivamente alla stabilizzazione di soggetti interni all'amministrazione.

La Corte ha ricordato che «la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009).

Sempre richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha ricordato che essa ha escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004).

Si è sottolineato, insomma, nella giurisprudenza costituzionale, che il principio del pubblico concorso, pur non essendo incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno.

<https://www.diritto.it/il-concorso-pubblico-non-puo-essere-riservato-esclusivamente-a-soggetti-interni-all%20amministrazione/>